



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO  
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLA REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE  
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

WEBINAR 30 LUGLIO 2020

# LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

**Dr. Giacomo Spatazza**



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

# PROGRAMMA

- **Estensione del ravvedimento operoso (il ravvedimento “lungo”);**
- **Divieto di incassare per i soggetti affidatari;**
- **L'accertamento esecutivo:**
  - ❖ Enti interessati;
  - ❖ Tipologie di entrate ammesse all'accertamento esecutivo;
  - ❖ L'intimazione ad adempiere;
  - ❖ Atti successivi;
  - ❖ Affidamento del carico e sospensione della riscossione;
  - ❖ La fase esecutiva;
  - ❖ Interessi ed oneri di riscossione;
- **Il Funzionario responsabile della riscossione;**
- **Rateizzazioni;**
- **Controlli sul soggetto affidatario;**
- **Azioni esecutive: semplificazioni e riduzione di spese per gli Enti.**



# Il Ravvedimento “lungo”

**D.L. 124/2019 - Art. 10-bis (Estensione del ravvedimento operoso).**

***Il comma 1-bis dell'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e' abrogato.***

**Cosa diceva il comma 1-bis ?**

***Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano (SOLO) ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. (disciplina delle sanzioni sul ravvedimento).***

***b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, **entro due anni dall'omissione o dall'errore;*****

***b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica\*, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore;*****

***\*La dichiarazione IMU non è periodica (si tratta di dichiarazione “ultrattiva”) per cui:***

- ✓ Oltre 1 anno e fino a 2 anni dall'omesso/parziale versamento: sanzione pari a 1/7 del 30%.***
- ✓ oltre i 2 anni dall'omesso/parziale versamento: sanzione pari a 1/6 del 30%.***



# Il Ravvedimento “lungo”

Non è stato abrogato il **comma 1-ter dell' articolo 13** in base al quale la **causa ostativa al ravvedimento**, rappresentata dal **ricevimento di un atto della procedura di controllo**, non si applica alle entrate gestite dall'agenzia delle Entrate. A stretto rigore, dunque, ne dovrebbe conseguire che, con riferimento ai tributi comunali, **la notifica di un mero questionario continua ad essere impeditiva della regolarizzazione agevolata** per la totalità delle violazioni riferite al medesimo anno. È chiaro però che questa interpretazione ha poco senso. Se così fosse, infatti, mentre un generico questionario integrerebbe per l'appunto una causa ostativa, la constatazione di una violazione con un **PVC (Processo Verbale di Contestazione)\*** **risulterebbe ancora regolarizzabile**, creando una irragionevole disparità di trattamento. Si ritiene quindi che occorra una interpretazione di carattere sistematico. Si potrebbe invece sostenere che la notifica di un questionario debba essere equiparata, ai soli fini del ravvedimento, alla constatazione di una violazione con il pvc. Se così fosse, il contribuente raggiunto dalla richiesta di chiarimenti potrebbe ancora regolarizzare la violazione, con il pagamento della sanzione ridotta a un quinto. Considerato che i comuni hanno potere regolamentare sul ravvedimento, il dubbio in questione potrebbe essere eliminato in radice attraverso una delibera consiliare di recepimento delle regole applicabili ai tributi erariali.

**\*PVC:** con il Processo Verbale di Constatazione Agenzia Entrate “chiude” le operazioni di verifica, e formalizza la contestazione dei rilievi inerenti alle presunte evasioni fiscali e all'irrogazione delle sanzioni **La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di 30 giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione, sia stata versata una somma pari ad un sesto della pena stessa.**



# Il Ravvedimento per omesso/parziale versamento

Versamento	Riduzione della sanzione	Sanzione applicabile
Entro 15 gg. dalla scadenza	1/15 al gg di 1/10 del 30% ridotto al 50%	0,1% al giorno
Entro 30 gg. dalla scadenza	1/10 del 30% ridotto al 50%	1,50%
Entro 90 gg. dalla scadenza	1/9 del 30% ridotto del 50%	1,67%
Oltre 90 gg ma entro un anno	1/8 del 30%	3,75%
Oltre l'anno ma entro due anni dalla scadenza	1/7 del 30%	4,29%
Oltre due anni dalla scadenza	1/6 del 30%	5,00%



# Divieto di incassare direttamente

Il comma 786 prevede che, in caso di affidamento della riscossione ai **soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b)**, tutti i versamenti “anche quelli spontanei” devono confluire nei conti dedicati dell’Ente, eccezion fatta per le società di cui alla lett. b), num. 4, **cioè le c.d. “società miste”**; **le società “miste” possono incassare direttamente, le società “in house” no!**

**788.** All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».

**1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1 (i concessionari);**

**2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;**

**3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;**



# Adeguamento dei contratti in essere

**789.** I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.

**Tutti i contratti andranno adeguati entro il 31/12/2020 (salvo proroga ... molto probabile!)**

**Ma i concessionari hanno dato un'interpretazione diversa, palesemente forzata, della norma:**

**Circolare Anacap 10/01/2020:** «E, tuttavia, previsto al comma 789 che i contratti in corso debbano essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 31/12/2020, **di tal ché non pare dubbio che la concreta operatività della disposizione non possa che riferirsi ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della novella. Appare dunque da escludere che il divieto in esame sia stato ispirato dalla necessità di anticiparne gli effetti sin da ora e anche sui contratti in corso: sarebbe stata infatti necessaria una espressa previsione in tal senso.**

Ma del resto è ben comprensibile che il legislatore non abbia inteso incidere sui contratti in corso: questi ultimi possono contenere pattuizioni diverse, frutto delle regole di gara in base alle quali gli aspiranti concessionari hanno chiesto l'affidamento del servizio. L'alterazione del sinallagma contrattuale che deriverebbe dalla sostituzione forzosa della nuova disciplina alle clausole pattuite (o addirittura imposte in sede di gara) nei contratti ancora efficaci costituisce motivo ulteriore, insieme a quello derivante dall'analisi del contesto normativo, per concludere ragionevolmente **nel senso della inapplicabilità immediata della disposizione ai contratti in corso.** **L'operatività della nuova previsione, come si evince dalla espressa disposizione legislativa, è subordinata alla conclusione positiva di un procedimento di rinegoziazione tra le parti contrattuali che deve concludersi entro la data prescritta»**



# Rendicontazione degli incassi e pagamento dell'aggio

**790.** Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. **Salva diversa previsione contrattuale**, il soggetto affidatario del servizio trasmette **entro il giorno 10 del mese** all'ente affidante e al suo tesoriere **la rendicontazione e la fattura** delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. **Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati.** Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ***(somme vincolate anche in caso di ente in dissesto finanziario).***





# Accesso alle banche dati da parte degli affidatari

**791.** Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in **materia di accesso ai dati**:

**a)** ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'**Anagrafe tributaria** gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate (nдр: quindi non società che forniscono servizi di supporto)*;

**b)** a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

**c)** restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle **banche dati catastale e ipotecaria**, nonché del pubblico **registro automobilistico**.



# L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO  
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

# Enti che devono utilizzare l'accertamento esecutivo

**784.** Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti».*

➤ Sono escluse molte pubbliche amministrazioni, tra le quali le Regioni.



# Accertamento esecutivo

*792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:*

***a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi** degli enti e **agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali** emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni..”*

**...si applica l'accertamento esecutivo!**



# A quali entrate si applica l'accertamento esecutivo?

All'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni*

**Quindi si applica per le seguenti entrate:**

**a) Tributi**

**b) Entrate patrimoniali, ma non le contravvenzioni stradali** (chiarimento del MEF a Telefisco “ le norme non intervengono sulla disciplina del CDS, in particolare sull’art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992)

**Quali soggetti sono legittimati ad applicarlo:**

**a) Il comune**

**b) Gli “affidatari” di cui all’art. 52, c. 5, lett b), D.Lgs 446/97 = concessionari, società in house, società miste.**

**c) Il soggetto gestore dei rifiuti, a cui il comune ha affidato la riscossione della Tari**

**Attenzione: il rinvio al comma 691, L.147/2013 autorizza anche il gestore dei rifiuti della TARIP ad utilizzare l'accertamento esecutivo, anche nel caso di tariffa corrispettivo.**

**Il comma 691 infatti fa riferimento sia alla Tari che alla Tariffa puntuale.**



# Accertamento esecutivo

**792. “...devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472\*, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari **nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione** delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.**

\*In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'**articolo 68**, commi 1 e 2, del **decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, recante disposizioni sul processo tributario.



# Intimazione ad adempiere: la formula d'intimazione

**Occorre integrare gli avvisi d'accertamento. Di seguito, le formule per avvisi relativi ai TRIBUTI:**

➤ Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019). Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata **all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.**

➤ Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019). Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, **il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva di quanto dovuto, inclusa l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639/1910.**

➤ Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019). Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata **alla società XY, affidataria del servizio di riscossione coattiva del Comune, anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Rd. n. 639/1910.**



# Intimazione ad adempiere: altre precisazioni

Il 792 è soddisfatto con la formula dell'intimazione. L'ente può inserire anche le avvertenze in merito ai maggiori oneri che il debitore sosterrà in caso di mancato pagamento, come la percentuale degli oneri di riscossione, gli interessi di mora, l'esplicitazione delle misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca..ecc) ed esecutive (pignoramento presso terzi, ecc.).

## ➤ NON OCCORRE FARE ALCUN CALCOLO AGGIUNTIVO

Tuttavia sorge il problema legato all'**importo dell'aggio**: se il contribuente paga tra il 60° giorno ed il 120° dovrà pagare un aggio del 3% che, in assenza di affidamento ad AdER, incontra il limite massimo di 300 € (sarebbe opportuno quantificare già nell'accertamento).

Stessa cosa per gli **interessi** di mora che, in assenza di affidamento ad AdER, decorrono dal 91° giorno. Se il contribuente paga tra il 91° giorno e il 120° dovrà versare anche gli ulteriori interessi maturati in questo lasso di tempo.

**In caso di affidamento ad AdER la questione si complica ulteriormente, perché interessi ed aggio seguono regole diverse!**





# Termini per il pagamento

*Gli atti di accertamento dei tributi o gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali «devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati»*

**Per i tributi si fa riferimento al termine di presentazione del ricorso mentre per le entrate patrimoniali a sessanta giorni.**

Per i tributi la scadenza per l'impugnazione non è sempre a 60 giorni, in quanto:

- Nel caso in cui i 60 giorni scadano in agosto, il termine è differito (per 31 gg massimi)
  - In caso di accertamento con adesione, il termine per proporre ricorso è 60+90;
- Viene risolto così il dubbio creato dal comma 162 della L. 296/2006 che prevede il pagamento degli avvisi entro 60 giorni (si è discusso se valesse anche nell'ipotesi di pendenza del periodo feriale, periodo valido solo ai fini processuali).**

**Stesso discorso dovrebbe valere, anche se la Cassazione è d'opinione diversa, ai fini della riduzione delle riduzioni delle sanzioni in caso di acquiescenza all'atto o in caso di accertamento con adesione.**



# La riscossione delle sanzioni in pendenza di giudizio

All'accertamento esecutivo si applicano le disposizioni di cui **all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che richiamano l'art. 68 , commi 1 e 2:**

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

((c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.))

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

**Occorrerà inserire nell'accertamento una “formula”, nella parte dedicata al RICORSO. Ad es.:  
“In caso di proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni sull' esecuzione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”**



# Atti successivi in rettifica degli importi

**792.** *“..Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;*

**b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”**



# Accertamento esecutivo: atti successivi (es. rettifiche)

**.. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;***

Se il Comune ha rideterminato il *quantum* dovuto con un **atto successivo**, tale atto dovrà essere trattato come un **“accertamento originario”**... e se non viene pagato darà origine alla procedura esecutiva. *Ad esempio, una “rettifica” di precedente avviso d'accertamento tributario, dovrà essere pagata entro il termine per proporre ricorso innanzi a tale provvedimento (60 gg o più), impugnabile quale atto originario.*

## **PROBLEMA:**

Come si coordina tale previsione con l'art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 che prevede per l'accertamento con adesione il pagamento nei 20 giorni successivi al perfezionamento e con l'art. 15-ter del DPR 602/1973 che prevede nell'ipotesi di rateizzazione non pagata relativa all'accertamento con adesione, l'applicazione dell'ulteriore sanzione del 30% «aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta



# Affidamento del carico e sospensione della riscossione

**Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento**, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. **L'esecuzione è sospesa** per un periodo di **centottanta giorni** dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è **ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento**. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) **la sospensione non si applica** con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) **in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica** degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b).



# Affidamento del carico e sospensione della riscossione

Decorso il termine di **trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento**, la **riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata**

➤ I 30 giorni sono il termine minimo da rispettare prima di affidare il carico. Prima dei 30 gg non si può procedere con l'affidamento, salvo che non vi sia fondato pericolo per la riscossione (che va motivato e comunicato al contribuente).

Ovviamente l'ente può affidare dopo!

➤ Il soggetto che prende in carico la riscossione informa il contribuente tramite pec o raccomandata.

Con l'accertamento esecutivo **viene a mancare il termine decadenziale** previsto dal comma 163 della L. 296/2006 per la notifica dell'atto esecutivo (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell'avviso).

Occorrerà tuttavia fare i conti con i **termini di prescrizione**: dopo la notifica dell'atto occorrerà attivare la riscossione entro **cinque\*** anni dalla notifica dell'atto di accertamento.

*\*secondo l'orientamento più recente della Cassazione si tratta di prescrizione breve (5 anni), anche se tale interpretazione non convince.*



# La fase esecutiva

**792.** “..Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 **si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;**

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, **dell'esibizione dell'atto** stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

**h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; OCCORRE NOTIFICARE UN' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO!**



# La fase esecutiva: importi minimi e ulteriori adempimenti per riscossioni fino a 10.000 Euro e fino a 1.000 Euro

**794.** *L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per **somme inferiori a 10 euro**. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.*

**795.** *Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.*





# La fase esecutiva ... le tempistiche

## TEMPISTICHE: ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NON IMPUGNATO IN CTP

- 1) Occorre che l'avviso sia definitivo (**60 gg o più**..nel caso ci sia in mezzo il mese di agosto, oppure in caso di accertamento con adesione);
- 2) Occorre attendere altri **30 gg** per poter affidare il carico alla riscossione;
- 3) Il soggetto affidatario del carico potrà procedere dopo altri **30 gg**, ma....
- 4) Prima di attivare azioni esecutive:
  - per importi **fino a 1.000 €** occorre inviare il **sollecito** a pagare entro 30 gg, e non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di **60 gg** dall'invio;
  - per importi **da 1.000 € fino a 10.000 €** occorre inviare un **sollecito** a pagare entro 30 gg, e non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di **120 gg** dall'invio;
  - per importi **oltre 10.000 €** posso procedere con procedure cautelari ed esecutive;
- 5) **Decorso un anno dalla notifica** dell'accertamento esecutivo, prima di procedere all'esecuzione forzata occorre una **"intimazione ad adempiere"** di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con richiesta di pagamento **entro 30 gg.**    **OCCORRE RINNOVARE L'EFFICACIA ESECUTIVA!**



# Interessi ed oneri di riscossione: disparità di trattamento

**785.** *In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si **applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792** .*

## Disparità di trattamento:

➤ **INTERESSI**: c'è una doppia disparità di trattamento in quanto:

- a) Gli interessi moratori, in caso di affidamento ad AdER, **decorrono** a partire dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento (*per gli altri soggetti si applicano decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792*);
- b) La **misura** degli interessi è regolata dall'art. 30 DPR 602/1973. Ad oggi la pari a **2,68%** (*per gli altri soggetti gli interessi sono al tasso legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente, quindi **max 2,05%***)

➤ **ONERI DI RISCOSSIONE**: per AdER sono in misura percentuale senza limitazioni:

- a) Pari al 3% in caso di pagamento entro 60 gg (per gli altri soggetti c'è il limite massimo di 300 €);
- b) Pari al 6% % in caso di pagamento oltre 60 gg (per gli altri soggetti c'è il limite massimo di 600 €);

***Ciò crea disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti!***



# Affidamento ad AdER: interessi di mora e oneri di riscossione

*i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) **sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi**; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;*

**Interessi: solo per chi riscuote tramite ruolo affidato ad AdER, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla notifica dell'avviso. Per chi riscuote direttamente o in affidamento ad altri soggetti gli ulteriori interessi si calcolano da quando l'atto è definitivo.**

*l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).*



## Soggetti diversi da AdER: interessi di mora

**802.** *Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli **interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente** con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.*



# Soggetti diversi da AdER: oneri di riscossione e spese di notifica

**803.** I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata **«oneri di riscossione a carico del debitore»**, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, **fino ad un massimo di 300 euro**, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, **fino a un massimo di 600 euro**;

**VALE per chi riscuote direttamente o affida ad un soggetto diversi da AdER!**

b) una quota denominata **«spese di notifica ed esecutive»**, comprendente il **costo della notifica degli atti** e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai **decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e **del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.



# Regole da applicare anche alle ingiunzioni di pagamento

***804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.***

*Alle ingiunzioni si applicano quindi le norme relative a importi minimi riscuotibili, ai solleciti obbligatori in base all'importo delle somme da riscuotere, alle rateizzazioni, agli interessi di mora e agli oneri di riscossione!*

Sorgono diversi dubbi:

Il comma 804 si riferisce alle sole ingiunzioni che saranno emesse dagli «enti» per gli accertamenti o altri atti notificati fino al 31/12/2019?

Oppure si deve applicare anche alle ingiunzioni già emesse (magari con interessi e aggio diverso)?

***Il problema è che finiscono per convivere due procedimenti con regole diverse, che in parte finiscono per sovrapporsi ... e questo comma alimenta i dubbi e le incertezze degli enti.***



# Il Funzionario responsabile della Riscossione

**793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, **in tutto il territorio nazionale** in relazione al credito da **escutere**. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.**

**Il Funzionario della Riscossione è legittimato ad agire anche nella **Regione Sicilia**, a differenza di AdER!**



# Rateizzazioni

**796.** *In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute **fino a un massimo di settantadue rate mensili**, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:*

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;*
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;*
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;*
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;*
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.*

**797.** *L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, **ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.***

**QUESTE REGOLE VALGONO SIA PER ACCERTAMENTO ESECUTIVO SIA PER ULTERIORI ATTI DI RISCOSSIONE e ANCHE PER LE FUTURE(?) INGIUNZIONI... MA NON PER I RUOLI ADER**

- *Permane la potestà regolamentare in materia di rateizzazioni;*
- *In assenza di una disciplina regolamentare, si segue il criterio indicato dal comma 796;*
- *In ogni caso, per gli importi sopra ai 6.000,00 euro la durata "massima" della rateizzazione non deve essere inferiore a 36 rate mensili.*





# Rateizzazioni

**798.** In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la **dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.**

**799.** Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario **può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.** Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

**800.** In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

**801.** Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato **scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.**

**802.** Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, **decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto** di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, **gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.**



# Controlli sul soggetto affidatario

**806.** *Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:*

- a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;**
- b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;**
- c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni. LINEE GUIDA SU AFFIDAMENTI**



# Azioni esecutive: semplificazioni e riduzione di spese

**809.** I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei **pignoramenti, delle ipoteche** e del **fermo amministrativo** richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata **in esenzione da ogni tributo e diritto.**

**810.** I conservatori sono altresì tenuti a **rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.**

**811.** I competenti uffici dell'**Agenzia delle entrate** rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e **svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (perizie gratuite di beni da espropriare!).**

**812.** Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

**813.** Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.



# Il Regolamento della Riscossione

Il **regolamento per la riscossione coattiva** delle entrate comunali, risulta ora quanto mai necessario.

Le amministrazioni si devono dotare di strumenti adeguati e più efficienti per gestire al meglio le entrate proprie, tenuto conto del fatto che i crediti non riscossi da parte degli Enti locali sono in forte crescita negli ultimi anni.

Occorre ricordare che la riforma introdotta con la **“contabilità armonizzata”** penalizza fortemente, mediante il meccanismo del FCDE, i comuni che hanno scarse capacità di riscossione dei propri crediti.

Il Regolamento è fondamentale per disciplinare uno strumento nuovo, quale **l'accertamento esecutivo**, **introdotto con l'obiettivo di *facilitare il compito delle amministrazioni locali nella riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali non pagate nei termini ordinari.***



**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE!**



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO  
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA